

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 2.302,00, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni ed oneri assicurativi, oltre rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato in mancanza di idonea procura, non essendo allegata l'autenticazione della firma della parte ricorrente; 2) il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rifusione del premio assicurativo; 3) l'avvenuto rimborso in sede di estinzione del finanziamento dell'importo complessivo di € 1.367,22 di cui: € 1.345,51 a titolo di commissioni finanziarie di cui al punto G), commissioni gestione pratica rete di vendita di cui al punto H) e spese di accensione pratica di cui al punto C); € 21,70 a titolo di spese retrocesse all'amministrazione di appartenenza, di cui al punto F); 4) l'avvenuto rimborso da parte della Compagnia di assicurazione della somma di € 1.167,16, a titolo di premi assicurativi; 5) il carattere up front delle spese accessorie rete di vendita di cui al punto E); 6) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva; in via subordinata, contenere l'eventuale condanna nella misura di € 204,84, oltre rimborso delle spese del procedimento, e respingere ogni maggior pretesa contenuta in ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente si riportava a quanto dedotto in sede di ricorso.

## DIRITTO

1) Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonea procura allegata al reclamo.

L'eccezione non merita accoglimento.

Invero, risulta che la procura sia stata regolarmente rilasciata in data 20/02/2019; in ogni caso, non essendo il reclamo in alcun modo equiparabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, non è richiesta la forma prescritta dall'art. 83 c.p.c.; d'altra parte, avendo l'intermediario riscontrato nel merito il reclamo, può ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale è preordinato.

2) Parimenti, non risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'intermediario in ordine alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n.6167/2014, ha regolamentato il profilo dei rapporti tra il debito dell'assicuratore che, come nel caso di specie, deve restituire la parte di premio indebitamente percepita e la responsabilità dell'intermediario.

Ed infatti "in tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato".

3) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

4) Il contratto de quo, stipulato in data 13/09/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria in atti.

Il Collegio conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità delle voci recurring appresso indicate: spese per accensione pratica, per € 907,56; spese accessorie rete vendita, per € 931,00; commissioni finanziarie, per € 388,96; commissioni gestione pratica rete vendita, per € 49,00; premio rischio vita, per € 1.372,00.

A fronte delle superiori voci di costo, risulta l'avvenuta retrocessione, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 1.345,52.

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario ne deduce l'avvenuto rimborso da parte della Compagnia assicurativa, per l'importo di € 1.167,16 e produce evidenza della relativa comunicazione.

In mancanza di specifica contestazione da parte del ricorrente, il Collegio tiene conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante.

L'importo, però, non risulta congruo dal momento che non si rinvergono criteri alternativi al pro rata temporis.

5) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 1.135,84, e rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.135,84.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI